

COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE

C.I.C.A.S.

VERBALE DI RIUNIONE

del 01/12/2016

Il giorno 01/12/2016, con inizio alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso la sede della Regione Abruzzo, in Pescara, Viale Bovio n. 425, Sala Gialla, su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto al Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale, Grandi Eventi, con nota prot. n. 407/Segr. del 18/11/2016, e rinviata alla data odierna con nota prot. n. 104397 del 25/11/2016, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

- 1. accoglimento periodi di Cassa Integrazione Guadagni e di Mobilità in Deroga riferiti all'annualità 2016, in funzione delle risorse disponibili;**
- 2. D.L.vo n.185/2016, art.2 co.1 lett. f) punto 1) modificazioni al D.L.vo n. 148/2015 - Interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1.08.2015 fino al 50% delle risorse attribuite;**
- 3. varie ed eventuali.**

Alla riunione, presieduta dal Vicepresidente del CICAS, On. Giovanni Lolli, Vicepresidente della Giunta Regionale, Assessore alle Attività Produttive, Crisi Industriali, Appennino Italo, Rapporti con le Commissioni Consiliari, Impulso e Monitoraggio per le Riforme Istituzionali, Politiche della Ricostruzione, sono presenti il dott. Tommaso Di Rino, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, il dott. Renzo N. Irade, Responsabile dell'Ufficio Ammortizzatori Sociali del Servizio Lavoro.

partecipano i rappresentanti di:

- Regione Abruzzo;
- Direzione Regionale I.N.P.S.;
- M.L.P.S. - Direzione Interregionale del Lavoro
- Associazioni dei Datori di lavoro;
- Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- Italia Lavoro.

Il Presidente, On. Giovanni Lolli, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta, saluta i presenti, e passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

I° PUNTO O.D.G.

Accoglimento periodi di Cassa integrazione Guadagni e di Mobilità in Deroga, riferite alla annualità 2016, in funzione delle risorse disponibili.

Il Presidente, introduce il primo punto all'ordine del giorno e cede la parola al dott. Tommaso Di Rino, per un report sull'attività posta in essere.

Cassa Integrazione Guadagni in deroga:

- dall'attività istruttoria definita dal Servizio regionale competente, in collaborazione con Italia Lavoro e con INPS, risultano presentate sul SIP/INPS, dal 05/08/2016 al 30/11/2016, n. 96 istanze di CIGD, che interessano un totale di lavoratori pari a n.347, per un numero massimo di ore pari a 72.940, che determinano un impegno di spesa complessiva pari a € 716.270,80 di cui, al netto del tiraggio presunto, pari ad € 465.576,02, che trova capienza nelle risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo con il decreto interministeriale n. 1600024 del 23/03/2016;

Mobilità in deroga:

- Con riferimento al punto II del verbale CICAS del 05/08/2016, riferito alla mobilità in deroga concessa in favore degli ex lavoratori utilizzati da ATTIVA s.p.a., si comunica che, successivamente alla istruttoria positiva da parte della Provincia di Pescara, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pescara n. 0001052 del 27/09/2016 per n. 17 istanze di mobilità in deroga presentate dagli ex lavoratori di che trattasi, la Regione ha disposto, con determina dirigenziale n. 184/DPG007 del 28/10/2016, l'autorizzazione di concessione e pagamento della mobilità in deroga, per un impegno finanziario pari ad € 71.706,55.
- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pescara, n. 0001230 del 25/11/2016, sono state trasmesse ulteriori n. 6 istanze di mobilità in deroga, istruite positivamente e riferite a ex lavoratori utilizzati da ATTIVA s.p.a., per un impegno finanziario pari ad € 20.533,43, da imputare sulle risorse residue del 5% anno 2016.
- La Provincia di Chieti, con determinazione dirigenziale n. 779 del 31/10/2016, ha trasmesso l'elenco delle istanze di mobilità in deroga, istruite positivamente, che determinano una spesa, pari a € 9.000,00 da imputare sulle risorse residue di cui al 5% anno 2015, e pari € 5.728,32 da imputare sulle risorse residue di cui al 5% anno 2016. Le istanze di mobilità in deroga sono riferite alle disposizioni definite dal CICAS al punto III del verbale del 18/07/2016 e al punto II del verbale del 05/08/2016.

Il Presidente, preso atto di quanto illustrato, conferma che, con le risorse finanziarie residue, è possibile porre in essere ulteriori autorizzazioni di concessione e pagamento di

istanze di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, istruite positivamente dal competente Servizio regionale e di Mobilità in Deroga, riferite all'annualità 2016.

Il Comitato, tenuto conto di quanto rappresentato, attesa la necessità di disporre, in favore dei lavoratori e di imprese della ns. regione, la concessione delle indennità di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga, nel limite delle risorse disponibili assegnate con D.I. n. 1600024 del 23/03/2016, pari ad € 6.136.503,00 per l'annualità 2016, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui alla scheda INPS di Monitoraggio spese CIG e Mobilità in deroga per prestazioni di competenza 2013, 2014, 2015 e 2016 - Abruzzo, del 26/11/2016,

ALL'UNANIMITA'
CONVIENE QUANTO SEGUE

- a) Accogliere tutte le istanze di cassa integrazione guadagni in deroga, riferite all'annualità 2016, con istruttoria positiva, presentate sul SIP/INPS, entro la data del 30/11/2016;
- b) accogliere le istanze di mobilità in deroga, riferite all'annualità 2015 e 2016, di cui al punto III del verbale CICAS del 18/07/2016 e al punto II del verbale CICAS del 05/08/2016, con istruttoria positiva da parte della Provincia di Chieti e della Provincia di Pescara, trasmesse al competente servizio della Regione Abruzzo, da imputare sulle risorse finanziarie residue di cui al 5%, relative all'anno 2015 e all'anno 2016.

II° PUNTO O.D.G. - D.Lgs. n.185/2016, art.2 co.1 lett. f) punto 1) modificazioni al D.Lgs. n. 148/2015 - Interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1.08.2015 fino al 50% delle risorse attribuite;

Il Presidente comunica che il D.Lgs. 185 del 25 settembre 2016, ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha introdotto delle modifiche al D.Lgs. 148/2015, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Cede la parola al Direttore del Dipartimento per una illustrazione di quanto apportato dalle modifiche legislative e le integrazioni che si rendono necessarie all'Accordo Quadro per l'anno 2016 di cui al CICAS del 30 dicembre 2015.

Il Direttore, comunica che l'art. 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 185/2016, ha introdotto all'art. 44 del D. Lgs. 148/2016, la seguente modificazione:

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionale o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa

di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 34 del 4 novembre 2016, ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito; alla suddetta circolare sono state allegate n. 3 tabelle riepilogative con la nuova ripartizione delle risorse assegnate per gli anni 2014, 2015 e 2016, con specifico riferimento a quanto previsto dall'ultima parte del punto 1, lettera f), comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 185/2016, che autorizza le regioni ad utilizzare tali risorse assegnate anche in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 50%, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione.

La possibilità di utilizzare le risorse di cui alle disposizioni dell'art. 2, comma 1. lett. f) del D. Lgs. 185/2016 è comunque condizionata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo.

A tale scopo, l'Ufficio competente, in collaborazione con Italia Lavoro, sulla base delle tabelle dei decreti di finanziamento per gli ammortizzatori sociali in deroga, relative alle risorse assegnate per le annualità 2014-2015, allegate alla circolare del MLPS, n. 34/2016, ha elaborato una stima delle risorse residue da poter utilizzare per porre in essere ulteriori interventi di cig e mobilità in deroga, anche per l'anno 2017.

Si rappresenta che sono ancora in fase di definizione istanze relative a periodi antecedenti il 2016 (annualità 2014 e 2015), che impegnano risorse finanziarie pari ad un importo massimo, di circa € 3.000.000,00.

Tenuto conto che, con riferimento a quanto previsto dalla Circolare n. 34, non sarà possibile emettere decreti di concessione entro il 30 novembre c.a., con nota del 24 c.m. è stato richiesto alla competente Direzione del Ministero del Lavoro, di poter utilizzare quota parte delle risorse finanziarie residue di cui al 50%, relative alle annualità 2014 e 2015, per la definizione delle suddette istanze.

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, del MLPS, con mail del 30.11.2016, a firma della Dirigente, ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle risorse accantonate del 50%, riferite all'annualità 2014 e 2015, per la definizione delle istanze relative a periodi antecedenti il 2016.

Il residuo finanziario è stato stimato tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- 1) sono stati presi in riferimento gli importi indicati nell'ultima colonna delle tabelle allegate alla circolare n. 34/2016, riferite alle risorse assegnate per le annualità 2014 e 2015;
- 2) da detti importi sono state decurtate le somme già oggetto di decretazione, e accantonate le risorse necessarie per la chiusura delle istanze di ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014 e 2015, non ancora definite.

Non sono state contabilizzate nel residuo del 50%, le risorse relative all'annualità 2016, ancora oggetto di decretazione.

Per le annualità 2014 e 2015, il residuo finanziario presunto è pari a circa € 31.200.000

I criteri adottati e la stima delle risorse residue, sono state comunicate alla Direzione Regionale dell'INPS, affinché l'Istituto verifichi la correttezza della procedura utilizzata e la

relativa quantificazione delle risorse residue da utilizzare ai sensi del comma 6-bis, art. 44 del D. Lgs. 148/2015.

Si rappresenta inoltre al Comitato, che nel corso della riunione convocata dal Coordinamento delle Regioni lo scorso 23 novembre c.a. presso la sede di Tecnostruttura in Roma, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 185/2016 e dalla circolare n. 34/2016, da parte dei rappresentanti regionali è emersa la necessità di avere chiarimenti da parte del MPLS ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni, in modo particolare riguardo alla quantificazione dell'ammontare delle risorse disponibili per l'applicazione di quanto disposto dal comma 6-bis dell'art. 44 del D.Lgs.148/2015, alla destinazione di parte delle risorse ad azioni di politica attiva e a definizione di istanze relative al 2014 e 2015 dopo la data del 30 novembre c.a.

Il Presidente cede la parola al dott. Ferrigno, della Direzione regionale dell'INPS che, con riferimento alla quantificazione delle risorse residue e ai criteri adottati, conferma la correttezza delle procedure utilizzate e la stima delle risorse finanziarie residue, effettuata dalla regione.

Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal dott. Ferrigno, considerato che la circolare n. 34/2016, prevede, tra l'altro, che:

con riferimento alla lettera b) *“Le regioni e le province autonome devono assegnare le risorse ad esse attribuite per interventi destinati preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 81 (83), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;*

con riferimento alla lettera e): *“In deroga al comma 64 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 (legge Fornero), le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016”*

con riferimento alla lettera f) *“Per i trattamenti che hanno inizio entro la fine dell'anno 2016, le regioni e le province autonome possono decretare anche dopo tale data e, comunque non oltre il 31 dicembre 2017, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%”,*

richiamate:

- la D.G.R. n. 53 del 04/02/2016, ad oggetto *“Richiesta la Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica industriale e la competitività, ai fini dell'avvio del procedimento per il riconoscimento del territorio della Val Vibrata come area di situazione di crisi industriale complessa ai sensi dell'art.5 del D.M. 31 gennaio 2013 attuativo dell'art. 27 D.L. 83/2012”;*
- Il D.M. 10 febbraio 2016, del Ministro dello Sviluppo Economico, art. 1, con il quale è stato disposto *“il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011”;*
- La D.G.R. n. 290 del 14 aprile 2015, ad oggetto *“Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi Comunitari e individuazione Area prototipo”;*
- La D.G.R. n. 527 del 11 agosto 2016, ad oggetto *“Strategia Regionale Aree Interne”*
- La D.G.R. n. 684 del 29 ottobre 2016, ad oggetto *“Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 4 ottobre 2016 n. 232) Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989 n. 181”.*
- La allegata tabella riportante l'elenco di tutti i Comuni abruzzesi di cui ai provvedimenti sopra richiamati,



in attesa della definitiva quantificazione dell'ammontare effettivo delle risorse finanziarie disponibili e dei chiarimenti chiesti dal Coordinamento delle Regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di dare la possibilità alle imprese e ai lavoratori operanti nella regione, di poter presentare istanze di cassa integrazione e mobilità in deroga, con inizio entro la fine dell'anno 2016, anche per periodi successivi al 31 dicembre 2016, accantonate le risorse necessarie per la definizione delle istanze di ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014 e 2015, comunica che, con la stima finanziaria delle risorse residue, elaborate di concerto con INPS ed Italia Lavoro, definite sulla scorta della circolare n.34/2016 e delle allegate tabelle di assegnazione per le annualità 2014 e 2015, che ammontano a circa € 31.200.000, invita il Comitato a definire ulteriori interventi di ammortizzatori sociali in deroga, anche per periodi successivi al 31 dicembre 2016, purché iniziati entro la fine dell'anno 2016, secondo quanto disposto dal comma 6-bis, dell'art. 44 del D. Lgs. 148/2015 e dalla circolare n. 34/2016.

IL COMITATO

tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente, dato atto che, sulla scorta di quanto definito dal comma 6-bis, dell'art. 44 del D. Lgs. 148/2015 e dalla circolare n. 34/2016, è necessario dare la possibilità alle imprese e ai lavoratori della ns. regione, di presentare istanze di ammortizzatori sociali in deroga, con inizio nell'anno 2016, anche per periodi successivi al 31.12.2016, conferma la necessità di porre in essere ulteriori interventi di cassa integrazione e mobilità in deroga, ad integrazione dell'accordo quadro per l'anno 2016, del 30 dicembre 2015;

Richiamato l'accordo quadro del 30 dicembre 2015, che ha definito, nel rispetto della normativa di settore, i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016;

Preso atto che la stima finanziaria delle risorse residue, elaborate di concerto con INPS ed Italia Lavoro, definite secondo quanto disposto dal comma 6-bis, dell'art. 44 del D. Lgs. 148/2015, dalla circolare n. 34/2016 e delle allegate tabelle di assegnazione per le annualità 2014 e 2015, che ammontano a circa € 31.200.000,

ALL'UNANIMITA'

CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE ADDENDUM

ALL'ACCORDO QUADRO DEL 30 DICEMBRE 2015

Il presente addendum all'accordo quadro del 30 dicembre 2015, definisce i criteri di accesso ed utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.Lgs. 148/2015, il quale stabilisce che le Regioni possono disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, ed anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D. Lgs. 148/2015

1) Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata - Valle del Tronto

- Concessione della Cassa Integrazione in deroga, per un periodo massimo di mesi 12 (dodici), anche per periodi che terminano nel 2017, purché la data di inizio della cassa integrazione in deroga richiesta sia entro il 2016, e fino ad un massimo



del 7% delle risorse finanziarie residue disponibili, in favore delle imprese operanti in uno dei Comuni inseriti nell'Area di Crisi Industriale Complessa denominata *Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011*, di cui alla D.G.R. n. 53 del 4 febbraio 2016 e al Decreto del 10 febbraio 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, comprendente i seguenti Comuni della regione Abruzzo: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro.

Restano validi tutti gli altri criteri e disposizioni di cui all'Accordo Quadro stipulato in data 30 dicembre 2015.

2) "Aree Interne", "Aree di Crisi non Complessa", altri comuni della Regione, esclusi i comuni di cui al punto 1.

Concessione della Cassa Integrazione in deroga, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), anche per periodi che terminano nel 2017, purché la data di inizio della cassa integrazione in deroga richiesta sia entro il 2016, fino ad un massimo del 35% delle risorse finanziarie residue disponibili in favore delle imprese ubicate in uno dei Comuni appartenenti alle "Aree Interne", "Aree di Crisi non Complessa", altri comuni della Regione, di cui alla D.G.R. n. 290 del 14 aprile 2015, alla D.G.R. n. 527 del 11 agosto 2016 e alla D.G.R. n. 684 del 29 ottobre 2016, esclusi i comuni di cui al punto 1.

Restano validi tutti gli altri criteri e disposizioni di cui all'Accordo Quadro stipulato in data 30 dicembre 2015.

Le aziende richiedenti la cassa integrazione in deroga, di cui ai punti 1 e 2, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 44, D. Lgs. 148/2015, sono dispensate dagli obblighi previsti dall'art. 2, comma 8 del D.I. n. 83473/2014, con specifico riferimento alla fruizione preventiva degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Gli accordi di cassa integrazione in deroga, stipulati in sede sindacale, ai sensi del presente addendum, non possono essere sottoscritti né prevedere una decorrenza del trattamento in data antecedente alla data di sottoscrizione dell'addendum medesimo.

MOBILITA' IN DEROGA

di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D. Lgs. 148/2015

3) Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata – Valle del Tronto.

a) concessione della mobilità in deroga in favore dei lavoratori ai quali è scaduta o è in scadenza, entro il 30 dicembre 2016, la mobilità ordinaria ex legge 223/91.

Concessione della mobilità in deroga, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), purché la data di inizio della mobilità in deroga sia entro il 2016, e fino ad un massimo del 3% delle risorse finanziarie residue disponibili, in favore dei lavoratori licenziati da una impresa ubicata in uno dei Comuni inseriti nell'Area di Crisi Industriale Complessa denominata *Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto,*



Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011, di cui alla D.G.R. n. 53 del 4 febbraio 2016 e al Decreto del 10 febbraio 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, comprendente i seguenti Comuni della regione Abruzzo: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro.

Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del d. Lgs. 148/2015, i lavoratori di cui sopra, iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015, in possesso di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto all'art. 16, comma 1 della Legge 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, provenienti da imprese di cui all'art. 2082 e 2083, e aver esaurito, entro la data del 30 dicembre 2016, la mobilità ordinaria ex 223/91.

b) concessione della mobilità in deroga in favore dei lavoratori ai quali è scaduta o è in scadenza, entro il 30 dicembre 2016, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego).

Concessione della mobilità in deroga, per un periodo massimo di mesi 3 (tre), purché la data di inizio della mobilità in deroga sia entro il 2016, e fino ad un massimo del 30% delle risorse finanziarie residue disponibili, in favore dei lavoratori licenziati da una impresa ubicata in uno dei Comuni inseriti nell'Area di Crisi Industriale Complessa denominata *Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011*, di cui alla D.G.R. n. 53 del 4 febbraio 2016 e al Decreto del 10 febbraio 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, comprendente i seguenti Comuni della regione Abruzzo: Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Valle Castellana, Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Martinsicuro.

Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del d. Lgs. 148/2015, i lavoratori di cui sopra, iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015, in possesso di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto all'art. 16, comma 1 della Legge 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, provenienti da imprese di cui all'art. 2082 e 2083, e aver esaurito, entro la data del 30 dicembre 2016, l'indennità NASpI o l'indennità ASpI.

Il periodo massimo di mobilità in deroga concedibile, non può essere superiore al periodo già usufruito di NASpI o di ASpI.

La mobilità in deroga, di cui al presente punto 3, è concessa retroattivamente a far data dal giorno successivo la scadenza della mobilità ordinaria ex 223/91, indennità ASpI e indennità NASpI.

I lavoratori interessati devono presentare istanza di mobilità in deroga secondo le procedure previste nel verbale della Conferenza dei Servizi del 30 dicembre 2015, entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'ammortizzatore ordinario (mobilità ex 223/91, ASpI o NASpI), o entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, per coloro i quali l'ammortizzatore ordinario è già scaduto.



Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore beneficiario deve recarsi presso il Centro per l'Impiego di competenza, per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, ai sensi dell'art. 20 del d. Lgs. 150/2015.

4) Azioni di politica attiva del lavoro

Destinare, in via sperimentale, ad azioni di Politica Attiva del lavoro, fino a un limite massimo del 25% delle risorse finanziarie residue disponibili, anche attraverso la "Dote Lavoro", in favore dei lavoratori disoccupati o sospesi dall'attività, in logica integrazione con la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione attuata dall' ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), su indicazione della Regione, attraverso i Centri per l'Impiego nella cui circoscrizione insistono i Comuni compresi nell'Area di Crisi Industriale Complessa e nelle Aree di Crisi Industriale non Complessa, di cui al D.M. 10 febbraio 2016, del Ministro dello Sviluppo Economico, art. 1, con il quale è stato disposto *"il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per l'area della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011"* e alla D.G.R. n. 684 del 29 ottobre 2016, ad oggetto *"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 4 ottobre 2016 n. 232) Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989 n. 181"*.

L'attivazione delle azioni di Politiche Attive del lavoro nelle aree regionali di cui sopra, sono subordinate all'esito delle determinazioni del MLPS, in relazione ai quesiti posti dal Coordinamento delle regioni, che diversamente da quanto previsto dalla circolare n. 34/2106 del Ministero, che prevede che *"...le regioni e le province autonome previa comunicazione al Ministero e con indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro; azioni che comunque devono avere inizio entro il 2016"*, hanno richiesto la possibilità di prevedere che l'inizio nel 2016 possa essere collegato ad un provvedimento di programmazione o ad un atto della Giunta regionale, adottato nel 2016, con la quale si definisca l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6 bis dell'art. 44 del D. Lgs. n.148/2016, con la possibilità di iniziare tali azioni anche nel 2017, in analogia con quanto disposto per gli ammortizzatori sociali in deroga, che possono avere decorrenza nel 2017, purché iniziati nel 2016.

Inoltre, tenuto conto che le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga sono detenute dall'INPS, per il pagamento delle istanze in favore dei lavoratori e delle aziende, su autorizzazione delle regioni, e che i soggetti beneficiari, nel caso di destinazione di parte delle risorse ad azioni di politiche attive del lavoro, potranno essere anche intermediari (es. agenzie formative), il Coordinamento ha chiesto al MLPS se anche in questo caso le risorse destinate per politiche attive, saranno gestite da INPS e se sarà possibile il pagamento anche in favore di soggetti diversi da lavoratori o imprese, destinatari di ammortizzatori sociali.

Sarà cura del Presidente convocare, se necessario, un nuovo incontro, all'esito delle verifiche ministeriali di cui sopra.

Si ribadisce che le autorizzazioni delle istanze di cassa integrazione e mobilità in deroga saranno effettuate dalla Regione Abruzzo sulla base delle risorse disponibili. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte di risorse dello Stato e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.



Si esclude, fin da ora, il ricorso ad eventuali risorse regionali per la copertura di domande che non potranno essere eventualmente autorizzate nello stanziamento del 50%, come disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148/2015.

Eventuali risorse finanziarie residue di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, potranno essere utilizzate per il riconoscimento di ulteriori istanze secondo l'ordine di priorità sopra indicato.

Il Comitato, sulla base dei provvedimenti di cui al presente Addendum all'Accordo Quadro del 30 dicembre 2015, entro il 31 marzo 2017, effettuerà una verifica sull'utilizzo delle risorse finanziarie del 50% di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del 148/2015, anche con riferimento alla durata dei trattamenti, apportando, se necessario, eventuali variazioni. Comunque verrà convocata una nuova riunione entro il 30 dicembre 2016.

Il Comitato, con riferimento ai lavoratori percettori di NASpI o di ASpI, scaduti o in scadenza nel corso del 2016, residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e 30 ottobre 2016, chiede che venga effettuata una verifica sul numero degli stessi per una eventuale concessione di un periodo di mobilità in deroga, utilizzando le risorse del 50% di cui al comma 6 bis dell'art. 44 del D. Lgs. 148(2015).

L'ufficio competente, in collaborazione con INPS ed Italia Lavoro, si impegna a fornire i dati richiesti nel corso della prossima riunione del CICAS.

III PUNTO O.D.G. - VARIE ED EVENTUALI

INTERVENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE E LAVORATORI OPERANTI IN UNO DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E 30 OTTOBRE 2016.

Con specifico riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, il Presidente comunica che:

- con riferimento al sisma del 24 agosto 2016, Il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 "*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", all'art. 45 "*Sostegno al reddito dei Lavoratori*", comma 1, lettere a) e b), ha disposto che:

"E' concessa, nel limite di 50 milioni di euro, per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

- a) Dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti di aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'art. 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro;*
- b) Dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico".*

- Il successivo punto 2 ha disposto che:

"L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione".

- Inoltre, il successivo punto 4 ha disposto che:

“In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso di agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato...”

Il Decreto prevede che le indennità di cui sopra, sono autorizzate dalle Regioni, nei limiti delle risorse assegnate ed erogate dall’INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni.

I Comuni di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016, sono:

1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Cortino (TE)
5. Crognaleto (TE)
6. Montorio al Vomano (TE)
7. Rocca Santa Maria (TE)
8. Valle Castellana (TE)

Il Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 del D.L. 189/2016, ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la stima del fabbisogno delle risorse finanziarie a copertura degli interventi di che trattasi. La stima è stata effettuata sulla base dei dati richiesti e comunicati dalla Camera di Commercio di Teramo e dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate:

- € 15.000.000 per gli interventi di cui al punto 1 dell’art.45;
- € 8.850.000 per gli interventi “una tantum” di cui al punto 4 dell’art.45.

A seguito dell’evento sismico dello scorso 30 ottobre 2016, è stato pubblicato il D.L. n. 205 dell’11 novembre 2016, che prevede, all’art. 1, che il Commissario individua, con propria ordinanza, l’elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all’Allegato 1 al D.L. 189/2016, al fine dell’estensione dell’applicazione delle misure previste dal D.L. 189/2016. L’ordinanza commissariale non ancora viene pubblicata; i nuovi Comuni da inserire nell’area cratere sono:

1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

Il Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, con riferimento ai Comuni di cui sopra, ha provveduto a richiedere i dati alla Camera di Commercio di Teramo e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, per una stima delle risorse da richiedere al MLPS, per gli interventi di integrazione salariale in deroga.

Il Presidente, ad integrazione delle richieste di che trattasi, chiede alle componenti datoriali e sindacali del Comitato, di comunicare all'ufficio regionale preposto, un elenco, completo del numero dei lavoratori, delle imprese/aziende associate, operanti in uno dei Comuni del cratere sismico, ai sensi del comma 1, lettera a) e al successivo punto 4, dell'art. 45 del D.L. 189/2016.

Il Presidente,

considerato quanto sopra riportato, tenuto conto che alla data odierna non risulta che la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni, che individua la ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni, sia stata sottoscritta;

al fine di consentire alle aziende di cui al punto 1 dell'art. 45 del D.L. 189/2016, di poter usufruire del trattamento di integrazione salariale, della durata massima di 4 mesi, a decorrere dal 24 agosto 2016 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016 e alle aziende ubicate nei comuni di cui al D.L. 205/2016, con riferimento all'evento sismico del 30 ottobre 2016;

considerato che le procedure del Sistema Informativo Percettori dell'INPS, devono essere aggiornate in funzione di quanto disposto dall'art. 45 del D.L. 189/2016;

propone al Comitato di dare la possibilità, per le aziende di cui all'art. 45 del D.L. 189/2016, di poter sospendere i lavoratori, con il ricorso alla cassa integrazione in deroga, per la causale "evento sismico del 24 agosto 2016" o "evento sismico del 30 ottobre 2016".

Il Comitato,

preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, in attesa della sottoscrizione della convenzione e dell'assegnazione delle risorse finanziarie, di cui al punto 5 dell'art. 45 del D.L. 189/2016 e dell'aggiornamento delle procedure del SIP/INPS;

all'unanimità, dispone che

- a) le aziende operanti in uno dei comuni di cui al D.L. 189/2016, che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, sono impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, secondo le disposizioni previste dall'art. 45 del D.L. 189/2016, possono usufruire di un periodo di sospensione massimo di mesi 4, con decorrenza 24 agosto 2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, con causale di sospensione "evento sismico del 24 agosto 2016".
- b) Le aziende ubicate in uno dei Comuni della provincia di Teramo, di cui al D.L. 205/2016, che a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016, sono impossibilitate a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, secondo le disposizioni previste dall'art. 45 del D.L. 189/2016, possono usufruire di un periodo di sospensione a decorrere dal 30 ottobre 2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, con causale di sospensione "evento sismico del 30 ottobre 2016".


Con riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del D.L. 189/2016, in attesa degli aggiornamenti informatici delle procedure operative del SIP da parte dell'INPS, l'azienda è tenuta ad inviare all'ufficio Ammortizzatori Sociali della Regione Abruzzo, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo dpg007@pec.regione.abruzzo.it, una

disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

Alle ore ^{17,00} ~~xxxxx~~ il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.



Regione Abruzzo







Direzione Regionale I.N.P.S.







M.L.P.S.

Direzione Interregionale
del Lavoro

Associazioni dei datori di lavoro



Organizzazioni Sindacali dei lavoratori



Italia Lavoro

